

STATUTO
dell' ISTITUTO DI STUDI E PROGRAMMI PER IL MEDITERRANEO
(ISPRON) ETS

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1)

E' costituita un' associazione denominata ISTITUTO DI STUDI E PROGRAMMI PER IL MEDITERRANEO (ISPRON) ETS, o, in forma abbreviata ISPRON ETS, con sede in Sassari e Centri scientifici regionali in Alghero e Cagliari, organizzato su base internazionale.

Art. 2)

L'ISPRON non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generali quali previste dall'art. 4, comma 1, del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Si propone come scopi fondamentali:

- contribuire alla presa di coscienza da parte dei popoli del Mediterraneo della loro posizione nel mondo;
- contribuire alla conoscenza della struttura dei paesi del Mediterraneo, sia svolgendo direttamente ricerche sia promuovendone nelle zone interessate;
- lavorare per la formazione di quadri per l'intervento sociale in questi paesi, operando al tempo stesso per la rimozione degli ostacoli culturali ed economici che oggi si oppongono ad una attività formativa democratica;
- studiare il valore della dimensione regionale come momento essenziale per lo sviluppo dei rapporti di collaborazione tra i popoli del Mediterraneo.

L'ISPRON opera nel quadro del processo di organizzazione internazionale; non intende favorire la mera conoscenza delle realtà, ma promuovere la modificazione di esse, contro ogni esclusivismo etnico per lo sviluppo sociale e di tutte le facoltà dell'uomo.

Art. 3)

L'ISPRON per il perseguimento dei suoi scopi svolge le attività previste dall'art. 5, lettere d), e), f), g), h), i), n), r), v) e w) del Codice del Terzo Settore.

A tale fine l'ISPRON:

- compie e promuove studi e ricerche;
- organizza corsi di formazione;
- organizza congressi ed incontri culturali;
- svolge attività di consulenza nell'ambito dei problemi connessi agli scopi statutari;
- istituisce borse di studio;
- cura pubblicazioni periodiche e non.

Al fine di un migliore svolgimento delle suddette attività, l'ISPRON stipula convenzioni con enti pubblici e privati, sia italiani che stranieri.

L'Istituto potrà operare su tutto il territorio Nazionale, Europeo ed Extra Europeo con divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Istituto può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4)

L'ISPRON pubblicherà una rivista periodica, quale suo organo scientifico.

SOCI

Art. 5)

Possono far parte dell'ISPRON tutti coloro, cittadini italiani o stranieri, che abbiano l'interesse e la

capacità di concorrere alla realizzazione degli scopi statutarî o abbiano già arrecato contributi in tal senso.

Possono altresì far parte dell'ISPROM enti i cui scopi coincidano o siano complementari all'attività dell'ISPROM nella misura riconosciuta adeguata dal Comitato esecutivo.

Art. 6)

I soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo sono soci promotori; sono altresì soci promotori coloro che siano cooptati dal Comitato esecutivo o dai soci promotori ai sensi dell'art. 21.

Il numero dei soci promotori non può essere superiore a cinquanta.

Sono soci onorari, in numero non superiore a venticinque, gli eletti dal Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 21.

Art. 7)

La domanda di ammissione come socio deve essere fatta pervenire al Direttore dell'Istituto direttamente o tramite un Centro d'iniziativa, con la esplicita dichiarazione che l'istante accetta le norme del presente Statuto.

Sulla domanda di ammissione decide insindacabilmente il Comitato esecutivo, senza obbligo di comunicare i motivi della decisione adottata.

Art. 8)

Il socio partecipa alle riunioni dell'Assemblea secondo le norme fissate dal presente Statuto, e ha il dovere di concorrere alla realizzazione degli scopi statutarî. Il socio ha diritto di essere informato sull'attività e sulla vita dell'Istituto e di prendere parte, nei modi e nelle forme del presente Statuto, ai processi decisionali che ne determinano l'indirizzo.

Art. 9)

La qualità di socio si perde per dimissioni, o per revoca disposta dal Comitato esecutivo, su proposta del Direttore, a seguito di violazione dei doveri sanciti dall'art. 8, ovvero a seguito della perdita dei presupposti per acquistare la qualità di socio.

Tutti i membri dell'Associazione hanno gli stessi diritti, salvo quanto stabilito dal presente Statuto per i soci promotori.

ORGANI DELL'ISPROM

Art. 10)

Sono organi dell'Istituto: l'Assemblea, il Presidente onorario, il Presidente, il Consiglio di presidenza, il Comitato scientifico, il Comitato esecutivo, il Direttore, il Direttore della rivista, il Tesoriere, il Collegio dei revisori dei conti.

Sono inoltre organi dell'Istituto i Centri di iniziativa di cui agli artt. 27 e seguenti.

L'ASSEMBLEA

Art. 11)

L'Assemblea è costituita dai membri del Comitato scientifico, dai soci onorari, dai soci promotori e dagli altri soci;

L'Assemblea ordinaria si tiene una volta all'anno;

L'Assemblea straordinaria si tiene ogni volta che sia ritenuta necessaria dal Comitato esecutivo.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere prese tramite riunione appositamente convocata dal Direttore oppure per mezzo di referendum.

Art. 12)

La riunione viene convocata dal Direttore di intesa con il Presidente, con un preavviso di almeno 30 giorni e delibera qualunque sia il numero dei votanti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti, con il voto favorevole della maggioranza dei soci promotori.

Ogni socio non può essere portatore di un numero di deleghe superiore a tre.



Art. 13)

Il referendum è indetto dal Direttore, tramite l'invio delle schede di votazione.

Le modalità del referendum sono fissate nel regolamento approvato dal Comitato esecutivo e le maggioranze richieste sono quelle stabilite dall'articolo precedente.

Art. 14)

L'Assemblea elegge il Collegio dei revisori dei conti, approva le linee programmatiche e i bilanci, ove siano richiesti, può modificare lo Statuto e deliberare lo scioglimento dell'Istituto e la devoluzione del patrimonio residuo.

Le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Istituto sono adottati a maggioranza assoluta dei soci e con il voto favorevole dei 2/3 dei soci promotori.

PRESIDENTE E CONSIGLIO DI PRESIDENZA**Art. 15)**

L'Assemblea elegge per 3 anni il Presidente onorario e il Presidente. L'Assemblea elegge inoltre da uno a tre Vicepresidenti.

Il Presidente presiede l'Assemblea, nomina, di intesa con il Direttore, i Responsabili dei Centri scientifici regionali ed i Responsabili dei Centri d'iniziativa, questi ultimi su designazione delle rispettive Assemblee ai sensi dell'art. 32.

Il Presidente onorario, il Presidente, i Vicepresidenti, il Presidente del Comitato scientifico e il Direttore costituiscono il Consiglio di presidenza. Il Direttore della rivista, i Responsabili dei Centri scientifici regionali ed i Responsabili dei Centri di iniziativa possono partecipare alle riunioni del Consiglio di presidenza.

IL COMITATO SCIENTIFICO**Art. 16)**

Il Comitato scientifico è eletto per 5 anni dai soci promotori e dai soci onorari. Esso è composto da un massimo di 11 membri e da un minimo di 3, che non possono fare parte del Comitato esecutivo.

Art. 17)

Il Comitato scientifico elegge il proprio Presidente, elabora le linee e le priorità programmatiche dell'Istituto, giudica sulla conformità delle iniziative particolari e dei programmi ai fini statutari.

Art. 18)

Il Comitato scientifico viene convocato dal proprio Presidente una volta all'anno in seduta ordinaria, ed in seduta straordinaria anche su richiesta del Direttore.

Art. 19)

Il Presidente del Comitato scientifico è eletto a maggioranza e dura in carica 3 anni. Egli convoca e presiede le riunioni del Comitato e ne fissa l'ordine del giorno.

Art 20)

Il Presidente del Comitato scientifico può formulare direttamente proposte alla Assemblea, al Consiglio di presidenza e al Comitato esecutivo.

IL COMITATO ESECUTIVO**Art. 21)**

Il Comitato esecutivo è composto dai soci promotori sino ad un massimo di venticinque, compreso il Direttore e da un pari numero di soci onorari eletti a norma dei commi seguenti.

Ove il numero dei soci promotori sia superiore a venticinque, il Comitato esecutivo verrà eletto, per biennio, dagli stessi soci promotori con la maggioranza dei 4/5.

Sino a quando il numero dei soci promotori non sia superiore a quello indicato nei precedenti commi il

Comitato esecutivo potrà ammettere altri soci promotori con deliberazione presa a maggioranza dei 4/5. Successivamente nuovi soci promotori potranno essere cooptati solo con deliberazione adottata a maggioranza di 4/5 di tutti i soci promotori.

I soci promotori membri del Comitato esecutivo eleggono, per un biennio, un pari numero di soci onorari.

Art. 22)

Il Comitato esecutivo elegge per 5 anni il Direttore, il Direttore della rivista e il Tesoriere; delibera sull'ammissione dei soci.

Le deliberazioni del presente articolo sono prese a maggioranza di voti, con il voto favorevole dei 2/3 dei soci promotori.

Art. 23)

Il Comitato esecutivo prepara la relazione annuale e il rendiconto finanziario da sottoporre all'approvazione della Assemblea; delibera un programma generale e iniziative particolari sulla base delle linee elaborate dal Comitato scientifico; delibera sugli atti di straordinaria amministrazione; esercita le altre funzioni attribuitegli nel presente Statuto nonchè, di intesa con il Direttore, tutte le funzioni che dal presente Statuto non siano attribuite ad altri organi.

Salvo che diversamente sia disposto, le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Ogni membro non può essere portatore di un numero di deleghe superiore a cinque.

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Art. 24)

Il Direttore rappresenta l'ISPRM.

Il Direttore può, con delega scritta, farsi sostituire da un membro del Comitato esecutivo, il quale ha facoltà di attribuire specifici incarichi ad un altro componente del Comitato stesso. Il Direttore risponde solo delle funzioni da lui effettivamente esercitate e non di quelle svolte in sua sostituzione. Il delegato assumerà piena responsabilità delle funzioni da lui esercitate a seguito della delega del Direttore o di chi lo sostituisce.

Art. 25)

Spetta al Direttore: mantenere rapporti con gli organismi internazionali, statali e regionali; curare che sia predisposta la relazione e il rendiconto finanziario dell'Istituto, ove siano richiesti dall'Assemblea.

Il Direttore può assistere alle riunioni del Comitato scientifico; convoca, in accordo con il Presidente, le riunioni del Comitato esecutivo e nomina di volta in volta il segretario che redige i verbali delle riunioni stesse; aggiorna l'elenco dei soci; proclama i risultati delle elezioni, fornisce le informazioni richieste dai soci; vigila sull'attività amministrativa e finanziaria dell'Istituto e dei suoi Centri d'iniziativa; firma i mandati di pagamento; rilascia ricevute per quietanza anche presso gli istituti di Credito e la pubblica Amministrazione; provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, all'organizzazione ed alla direzione degli uffici, alla assunzione ed alla disciplina del personale ed a ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione; mantiene direttamente il contatto con tutte le organizzazioni collegate all'ISPRM; esercita le altre funzioni statutarie o delegate.

IL DIRETTORE DELLA RIVISTA

Art. 26)

Il Direttore della rivista è il responsabile di tutte le pubblicazioni dell'Istituto, ne cura la gestione finanziaria d'intesa con il tesoriere; propone le iniziative all'uopo opportune ed esegue, nel suo ambito, le deliberazioni degli organi sociali.

IL TESORIERE

Art. 27 bis)

Il tesoriere cura la gestione finanziaria dell'Istituto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 28)

Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo ed è composto di 3 membri eletti dall'Assemblea. Esso esercita le funzioni proprie del Collegio dei Sindaci, secondo la normativa del Codice Civile.

I CENTRI DI INIZIATIVA

Art. 29)

L'ISPROM può essere organizzato, in Italia e all'estero, in Centri d'iniziativa che promuovono la realizzazione in sede locale dei programmi e delle iniziative dell'Istituto, assumendone tutta la responsabilità.

I Centri d'iniziativa hanno autonomia finanziaria e contabile e gli atti compiuti dai loro rappresentanti non comportano alcuna responsabilità patrimoniale dell'ISPROM.

Art. 30)

Qualora il numero dei soci dell'ISPROM residenti e attivi in una regione, in Italia o all'estero, superi il numero di 30, il Comitato esecutivo, a maggioranza di 2/3, autorizza la costituzione di un Centro d'iniziativa il cui Responsabile viene designato dalla Assemblea dei soci della regione con l'accordo del Comitato esecutivo.

In casi particolari e per questioni importanti per i fini istituzionali dell'ISPROM, il Comitato esecutivo, a maggioranza di 2/3, può promuovere la formazione di Centri d'iniziativa anche in assenza del numero di 30 soci, eventualmente designandone il Responsabile e il Collegio dei Revisori dei conti di concerto con i soci della regione.

Art. 31)

Sono organi del Centro d'iniziativa: il Responsabile, il Comitato, il Collegio dei Revisori dei conti e l'Assemblea.

Art. 32)

L'Assemblea del Centro d'iniziativa elegge, salvo quanto disposto dall'art. 28, il Responsabile, il Comitato e il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 33)

Il Comitato del Centro d'iniziativa svolge territorialmente le funzioni del Comitato esecutivo.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 34)

Il Responsabile del Centro d'iniziativa deve inviare annualmente al Comitato esecutivo una relazione sull'attività del Comitato e dell'Assemblea del Centro d'iniziativa nonché una copia dei bilanci preventivo e consuntivo unitamente a una relazione del Collegio dei Revisori dei conti del Centro d'iniziativa.

Art. 35)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) Dai versamenti dei soci;
- b) Dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni diverranno di proprietà, dell'Istituto;
- c) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) Da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti testamentari a favore dell'Istituto che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

Il patrimonio dei Centri d'iniziativa è di pertinenza dei centri medesimi, salvo che sia stato acquistato con finanziamenti provenienti dall'Istituto.

Art. 36)

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

- a) dai contributi associativi;
- b) dai ricavi derivanti da manifestazioni e partecipazioni a esse collegate, pubblicazioni di documenti, atti congressuali, vendita di libri o altro;
- c) da introiti da iscrizioni alle iniziative di formazione promosse dall'Istituto;
- d) da contributi statali e regionali, di enti pubblici italiani e di altri paesi;
- e) da contributi di enti e privati interessati all'attività dell'Istituto;
- f) da introiti da contributi per attività di consulenza e per altra attività svolta in esecuzione delle convenzioni di cui all'art. 3.
- g) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attività associativa.

Art. 37)

Oltre le scritture previste dagli articoli 13, 14 e 17 del Codice del Terzo Settore l'Istituto deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal Comitato esecutivo.

Art. 38)

Il patrimonio dell'associazione è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento esclusivo di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'ISPRON

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge esclusivamente le attività indicate nell'oggetto sociale e quelle connesse direttamente;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri ETS che - per legge, statuto o regolamento - fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- devolve il suo patrimonio residuo, in caso di scioglimento per qualunque causa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale con le modalità di cui all'art. 9 del Codice del Terzo Settore;
- esclude espressamente la temporarietà della partecipazione degli associati alla vita associativa.

